

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32, in data 30/11/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 29/07/2025

Sommario

1.	Finalità	3
2.	Cimiteri presenti nel territorio comunale	3
3.	Definizioni	3
4.	Competenze	4
5.	Responsabilità	4
6.	Servizi gratuiti e a pagamento	4
7.	Rapporti con l'Autorità Sanitaria	5
8.	Atti a disposizione del pubblico	5
9.	Depositi di osservazione	5
10.	Riti religiosi e civili	5
11.	Ammissione nel cimitero	6
12.	Inumazione	6
13.	Tumulazione	7
14.	Deposito provvisorio	7
15.	Durata delle sepolture	7
16.	Modalità di concessione	8
17.	Esumazioni	8
18.	Estumulazioni	9
19.	Oneri delle esumazioni ed estumulazioni	9
20.	Raccolta delle ossa	9
21.	Oggetti da recuperare	9
22.	Edilizia cimiteriale	10

23.	Manutenzione ordinaria e straordinaria	10
24.	Orario	10
25.	Disciplina dell'ingresso	10
26.	Fiori e piante ornamentali	10
27.	Sepulture private	11
28.	Uso delle sepolture private	11
29.	Divisioni e subentri	11
30.	Rinuncia a concessione	12
31.	Revoca	12
32.	Decadenza	12
33.	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	13
34.	Imprese funebri	14
35.	Responsabile del Servizio	14
36.	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	14
37.	Concessioni pregresse	15
38.	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	15
39.	Cautele	15
40.	Tariffe	15
41.	Sanzioni	15
42.	Norma finale e di rinvio	15

1. Finalità

1. Il regolamento intende armonizzare le attività e l'organizzazione delle funzioni svolte all'interno dei cimiteri al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di memoria.
2. Coloro che frequentano il cimitero sono chiamati ad avere comportamenti consoni alla sacralità del luogo e alla memoria di coloro che vi riposano.
3. Gli operatori pubblici e privati sono chiamati a svolgere la propria attività secondo i criteri della buona amministrazione e praticando il massimo rispetto di ogni convinzione morale o religiosa espressa dal defunto o da chi provvede alle esequie.

2. Cimiteri presenti nel territorio comunale

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - a. Capoluogo;
 - b. Bibbiana;
 - c. Casetta di Tiara;
 - d. Misileo
2. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al Capo XXI del D.P.R. n. 285/1990.

3. Definizioni

- "cadavere" la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo;
- "esumazioni" le operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente inumate, e si suddividono in:
 - esumazioni ordinarie se operate d'ufficio alla scadenza del periodo di inumazione in campo comune, ed alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato;
 - esumazioni straordinarie se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a).
- "estumulazioni" le operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate, e si suddividono:
 - estumulazioni ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 20 anni;
 - estumulazioni straordinarie laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima dei suddetti termini temporali
- "feretro" bara coperta dal drappo funebre;
- "manutenzione ordinaria" le opere come definite dall' art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001. In particolare, in area cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di ripristino e riparazione di: pavimentazione, intonaci e pitturazioni interne, rivestimenti interni, opere in ferro, impermeabilizzazione delle coperture impianto elettrico, e sostituzione di lapidi.
- "manutenzione straordinaria" le opere come definite dall' art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001. In particolare si considerano come tali gli interventi di ripristino e pitturazione totale delle facciate dei manufatti, la integrazione o sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione o il

Comune di Palazzuolo sul Senio

Regolamento servizi funerari

consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero di loculi e tumuli.

- “salma” il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo;
- “servizi funebri, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria” i servizi riguardanti la destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, l'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

4. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113-bis e 114 del D.lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.S.L.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti in concessione spetta ai concessionari. Spettano al Comune le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti comuni e delle infrastrutture.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Il personale comunale per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé la documentazione di cui all'art. 52 e 53 e 81 del D.P.R. 285/1990

5. Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

6. Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.
2. I servizi gratuiti sono:
 - a. osservazione delle salme;
 - b. recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - c. trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

d. raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Sono altresì gratuiti i seguenti servizi funebri e di sepoltura nei casi di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico:

- a. inumazione in campo comune;
- b. cremazione;
- c. deposizione delle ossa in ossario comune;
- d. dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- e. feretro delle salme;

Lo stato di indigenza è dichiarato dai servizi sociali che la trasmettono al Responsabile del Servizio.

7. Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e dalle direttive della Regione e dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale coopera con le Aziende Sanitarie Locali nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte;
 - b. attenuare i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;
 - c. sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
 - d. monitorare periodicamente le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio cittadino;

8. Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a. copia del presente regolamento;
 - b. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c. l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 241/1990

9. Depositi di osservazione

1. La sorveglianza dei depositi di osservazione è demandata ai familiari o, in assenza di questi, al personale comunale.

10. Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune predispone spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi ai fini cerimoniali è oneroso.
5. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
6. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

11. Ammissione nel cimitero

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti:
 - a. i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d. i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
 - e. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 295/1990;
 - g. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate
 - h. i non residenti nativi di altro Comune fino al 20% **(arrotondato per difetto) delle tipologie di sepolture (tumulazioni/inumazioni) possibili esistenti nell'anno in corso.**
2. Sulla cassa, sulle casettine contenenti le ossa e sulle urne cinerarie, deve essere apposta una targhetta metallica inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Per le persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

12. Inumazione

1. Le sepolture per inumazione avvengono in fossa nei campi di inumazione comune.
2. Ogni fossa deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico sul quale dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo o granito le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

4. L'installazione delle lapidi e dei copri-tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

13. Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali.
2. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato: oltre al feretro in ogni loculo possono essere tumulate alcune cassette contenenti resti mortali in base alle dimensioni del loculo e anche precedentemente alla tumulazione del feretro.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

14. Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere tumulato in loculi in modo provvisorio.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. I richiedenti di cui al comma 1 sono tenuti a pagare l'intero importo della concessione che viene restituito per il periodo di inutilizzo calcolato secondo le modalità di cui al quarto comma del presente articolo;
6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. Nel caso di tumulazione provvisoria in manufatti in uso a privati, saranno dovuti i soli diritti relativi alle operazioni di polizia mortuaria determinati in base alle tariffe vigenti.

15. Durata delle sepolture

1. Le sepolture per inumazione avvengono per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Le sepolture per tumulazione sono a tempo determinato con le seguenti durate:
 - prima concessione 40 anni
 - rinnovo 30 anni
3. La decorrenza coincide con la data dell'atto di concessione.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I costi delle operazioni sono a carico degli interessati.
5. E' possibile riconcedere anche prima della scadenza naturale, allo stesso concessionario o ai suoi discendenti legittimi o alle altre persone che hanno titolo sulla concessione, lo stesso loculo per potervi tumulare la salma di un congiunto, previa riduzione delle spoglie mortali della salma ivi tumulata da almeno trenta anni.
6. Le concessioni di sepolture, anche se cosiddette perpetue, rilasciate in passato, trascorsi 50 anni dall'ultima sepoltura (salma), si intendono scadute. Gli aventi diritto al rinnovo possono richiedere il rinnovo provvedendo al pagamento del canone concessorio.

16. Modalità di concessione

1. Le concessioni di loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi: in tale circostanza il coniuge o persona equiparata dalla legislazione in materia potrà ottenere in concessione il loculo o l'ossario contiguo.
2. La Giunta Comunale può disporre un piano di cessione dei loculi a prescindere da quanto disposto al comma precedente, dandone adeguata pubblicità.
3. La concessione non può essere fatta a persone, enti o società che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. È vietata qualunque cessione diretta tra privati.

17. Esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione: le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
2. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 23.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di 5 anni dietro pagamento della relativa tariffa;
 - b. essere trasferito in un'altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c. essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Le esumazioni ordinarie vengono eseguite per singola salma provvedendo ad avvisare i familiari interessati con congruo anticipo: essi sono invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali.
6. Qualora non sia possibile rintracciare i familiari i resti verranno conservati nell'ossario comune in maniera identificabile;
7. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

8. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale del Comune alla presenza del direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, che dovranno redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.

18. Estumulazioni

1. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
2. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
3. I resti mortali individuati, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.17.1998. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 6 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
6. **La traslazione di salme tumulate in loculi a concessione temporanea è consentita solo dopo almeno un anno dalla concessione, salvo nei seguenti casi:**
 - **trasferimento verso sepolture con concessione perpetua, tombe di famiglia, a sterro o presso cimiteri di altri comuni;**
 - **ricongiungimento con parenti o affini fino al sesto grado, o persone legate da comprovati vincoli di convivenza.****Nel caso di concessioni a tempo determinato, la traslazione è comunque consentita entro cinque anni dalla concessione.**
Decorso tale termine, ulteriori traslazioni sono ammesse solo se:
 - **dirette a loculi contigui a quelli di parenti o affini fino al sesto grado o persone conviventi, purché la concessione originaria non sia scaduta;**
 - **finalizzate al trasferimento in sepolture perpetue, familiari o in altro comune;**
 - **si tratti di traslazione di una singola salma da sepoltura scaduta, non ancora ventennale, oggetto di concessione posteriore al 1971.****In ogni caso, i costi della traslazione restano a carico della famiglia richiedente ed è comunque necessaria l'autorizzazione della Giunta Comunale".**

19. Oneri delle esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

20. Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere dietro pagamento della relativa tariffa.

21. Oggetti da recuperare

1. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro sei mesi dalla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può:

- a. impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri
 - b. assegnarli gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto o sulle sepolture effettuate a spese del Comune
 - c. alienarli.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

22. Edilizia cimiteriale

1. L'attività edilizia ed il connesso procedimento tecnico amministrativo è disciplinata dalle norme legislative vigenti in materia edilizia e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, dello Stato e della Regione Toscana.
2. Il procedimento edilizio, in particolare, è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
3. Le disposizioni di tutela e valorizzazione sono definite dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
4. Dette norme sono specificate ed integrate dalle presenti norme regolamentari da eventuali strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

23. Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggette alla normativa edilizia vigente.

24. Orario

1. I cimiteri sono sempre aperti tranne che in circostanze eccezionali definite con delibera di Giunta.

25. Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi tranne che per le persone di ridotta mobilità per le quali è ammesso l'uso di veicoli di supporto.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività economiche anche di questua.

26. Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Dal 1 Giugno al 31 Agosto è vietato:
 - a. immettere acqua in portafiori, vasi o qualsiasi altro contenitore stagno
 - b. l'uso di sottovasi stagni

27. Sepulture private

1. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

28. Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a. da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - b. dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - c. dal coniuge o equiparati ai sensi di legge;
 - d. dai generi e dalle nuore;
 - e. dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

29. Divisioni e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio competente.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

30. Rinuncia a concessione

1. La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dal Comune.
2. La retrocessione al Comune presentata al Comune entro il decimo anno di concessione, comporta il rimborso del 30% del corrispettivo pagato; oltre tale periodo non viene corrisposto alcun rimborso.

31. Revoca

1. È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi il caso di cui al precedente comma, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

32. Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria;
 - d. quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - f. qualsiasi altra circostanza permessa dalle leggi vigenti;
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.
 5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
 6. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Assetto del Territorio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

33. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

34. Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre privata è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche abilitati ai sensi di legge.

35. Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano allo stesso Responsabile su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio competente - individuato ai sensi del precedente comma 1 - all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale il Sindaco per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

36. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

37. Concessioni pregresse

1. Per le sepolture per le quali non sia rintracciabile presso il Comune un qualsivoglia atto concessorio e gli eredi individuati non siano in grado di dimostrare alcun atto di concessione o finalizzato all'ottenimento della stessa, si procederà alla stipula di regolari atti di concessione con gli eredi, stabilendo la durata della concessione secondo il presente regolamento.
2. Qualora gli eredi individuati dichiarino formalmente il loro non interesse alla stipula della concessione, il Comune procederà al recupero dell'area e dell'eventuale manufatto, al fine di provvedere ad una ulteriore assegnazione in concessione.
3. Qualora non vengano individuati gli eredi il manufatto la concessione è dichiarata decaduta ed il manufatto rientra nelle disponibilità del Comune.

38. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

39. Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

40. Tariffe

1. Le tariffe sono decise con deliberazione di Giunta.

41. Sanzioni.

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

42. Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, al d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.